

## AVVISO 33/2019 - Formazione per nuova occupazione

## Rubrica FAQ agg. n. 5 al 27.11.2020

N. prog.	QUESITO (sintesi)	Risposta
1.1	1) E' consentito svolgere lo stage nella sede dell'ente dato che lo stesso è in possesso degli strumenti necessari alla formazione per la quale si vuole partecipare all'avviso?	L'Avviso prevede che lo stage deve essere svolto presso la sede dell'impresa che ha sottoscritto l'Allegato 4 - Garanzia occupazionale (art. 4, c. 8). Analogamente, prevede il Vademecum per l'attuazione del PO FSE SICILIA 2014-2020.
1.2	2) Poiché l'ente è una S.r.l. che necessita di assumere personale qualificato è consentito allo stesso l'assunzione di un numero di discenti, come previsto dall'avviso 33/2019?	No. Non vi può essere coincidenza tra soggetto proponente/beneficiario ed impresa che sottoscrive dichiarazione d'impegno, denominata garanzia occupazionale (comma 6, art. 2 dell'Avviso).
2.1	1) E' possibile presentare un progetto con l'adesione di una sola impresa ospitante che si impegna da sola ad assumere almeno il 25% dei formati?	1) Sì, anche una sola impresa può sottoscrivere la garanzia occupazionale (all. 4) con la quale si impegna ad assumere il 25% degli allievi formati ( comma 8 dell'art. 4 dell'avviso).
2.2	2) Ci sono dei parametri sul numero minimo di dipendenti che deve avere ciascuna impresa ospitante rispetto al numero di tirocinanti? (Es. un'azienda con 150 dipendenti quanti tirocinanti può ospitare?)	In merito al tirocinio/stage (curriculare) si rimanda alla disciplina regolata dall'Accordo Stato -Regioni del 25.05.2017 recante le "linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento" e recepita con Deliberazione regionale della Giunta n.292 del 19.07.2017.
3	Si chiede di conoscere se, per la partecipazione all'Avviso, sono ammissibili i contratti di collaborazioni coordinate e continuative in luogo di quelli di lavoro subordinato da parte di aziende aderenti all'Associazione Nazionale dei Contact Center in Outsourcing che utilizzano l'Accordo Collettivo Nazionale per i Collaboratori Telefonici.	No, l'Avviso prevede esclusivamente (comma 2, art. 15) tipologie contrattuali di lavoro subordinato, anche a tempo determinato.
4.1	L'azienda ospitante deve risultare operativa in Sicilia alla data di presentazione del progetto o è sufficiente che lo sia prima dell'avvio dell'attività formativa?	L'avviso non prevede espressamente requisiti in ordine alla localizzazione nel territorio regionale dell'impresa, bensì un impegno assunzionale, da parte di una o più imprese, rivolto agli allievi formati, al termine del percorso formativo, purchè residenti in Sicilia (così come previsto dal Vademecum del PO FSE Sicilia 2014-2020.
4.2	E' possibile prevedere l'affidamento di docenze specialistiche delegandole alla società partner del progetto, entro il limite del 10% delle ore di corso, in deroga al divieto di delega a terzi delle attività previste nella proposta progettuale (art. 4, comma 3 dell'Avviso)?	L'Avviso prevede (art. 4, comma 1) che il fabbisogno di prestazioni specialistiche può essere soddisfatto ricorrendo ad altri enti in seno all'ATI costituita per lo scopo.
5	Riguardo al contratto di assunzione le aziende chiedono se la tipologia di contratto possa essere anche in apprendistato o deve essere necessariamente a tempo determinato?	L'Avviso prevede espressamente la tipologia di contratto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, senza alcun riferimento a quello di apprendistato per il quale la retribuzione è commisurata, in parte come servizio formativo e in parte monetaria. Nella fattispecie gli oneri formativi degli allievi sono, totalmente, a carico della Regione.
6	Un'azienda crocieristica interessata all'assunzione di personale di bordo chiede se può avvalersi di stage in simulazione presso altra azienda, dato che per ospitare stagisti a bordo occorrono particolari autorizzazioni rilasciate in ossequio a normative internazionali di settore.	Sì. E' possibile, ma a condizione che lo stage sia erogato direttamente dall'azienda che si obbliga nella garanzia occupazionale, attraverso propri tutors che dovranno garantire la stretta coerenza con la futura tipologia lavorativa.
7	Che cosa si intende esattamente per competenze indipendenti?	Per competenze indipendenti si intendono quelle non legate ad un profilo professionale presente nella Repertorio delle qualificazioni della Regione Siciliana.

AVVISO 33/2019 - Formazione per nuova occupazione

**Rubrica FAQ agg. n. 5 al 27.11.2020**

8.1	In una proposta progettuale costituita da 4 corsi è possibile inserire la stessa azienda ospitante per tutti e quattro i corsi, rispettando i limiti di ricettività previsti dalla normativa di riferimento?	E' possibile inserire la stessa azienda ospitante per tutti e quattro i corsi che costituiscono la proposta progettuale a condizione che la medesima azienda si impegni ad assumere almeno il 25% dei formati di ciascun corso
8.2	Per l'attività di tirocinio l'azienda ospitante deve garantire 1 tutor ogni 5 tirocinanti?	Per il tirocinio in impresa l'avviso prevede la presenza di 1 tutor aziendale ogni 5 allievi (comma 6 dell'art. 6 - Fase 2. Tirocinio in impresa)
8.3	I tirocinanti attivabili con il presente avviso sono considerati curricolari o extracurricolari?	Il tirocinio/stage previsto nell'Avviso è configurabile come "curricolare" in quanto esperienza di formazione "on the job" prevista all'interno di un percorso.
8.4	Nel caso di tirocini curricolari a quale normativa dobbiamo fare riferimento?	Si rimanda alla FAQ 2.2, specificando, ulteriormente, che in merito al tirocinio/stage (curricolare) l'Accordo Stato - Regioni del 25/05/2017 "Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento" stabilisce che i tirocini curricolari non rientrano tra quelli per i quali vi è obbligo di conformare il numero dei tirocinanti al numero d'organico aziendale.
8.5	Le percentuali di attivazione del tirocinio sono minimo 30% e massimo 80%?	Come previsto nel comma 6 dell'Art.6 - Fase 2. Tirocinio in impresa - ogni corso deve prevedere obbligatoriamente uno tirocinio formativo in impresa per una durata compresa tra un minimo del 30% (quota finanziabile) e un massimo dell'80% del totale delle ore di formazione in aula.
8.6	In presenza di tirocinio con percentuale superiore al 30% l'UCS sarà corrisposto solo per la percentuale del 30%?	Si, come stabilito nell'art. 11 dell'Avviso, la quota finanziabile con il contributo pubblico deve essere entro il limite massimo del 30% delle ore di formazione in aula. A titolo di esempio nel caso di un corso di una durata di 120 ore in aula il numero di ore stage massimo riconosciuto al beneficiario è pari a 36.
8.7	In relazione alla fase valutativa dei progetti e specificatamente per i criteri A.1 e A.2 si possono considerare i finanziamenti con i Fondi Interprofessionali?	Premesso che, per quanto riguarda la fase valutativa dei progetti, sarà compito della Commissione attribuire eventuale punteggio relativamente all'esperienza pregressa del soggetto proponente, si rimanda alla esplicitazione dei criteri A.1 e A.2 (art. 9 - Fase di valutazione, pag. 15) nei quali è previsto che tale esperienza deve essere stata maturata nell'attuazione di percorsi formativi a valere su programmi del bilancio dell'Unione Europea e/o di quello nazionale.
8.8	In relazione alla fase valutativa dei progetti e specificatamente per i criteri A.1 e A.2 si possono considerare i servizi di formazione professionale erogati in favore di Pubbliche Amministrazioni?	Si rimanda alla FAQ n. 8.7
9	E' ammissibile la presentazione un progetto che preveda l'attivazione di un corso finalizzato all'acquisizione di una competenza al termine di un percorso di durata complessiva superiore al limite fissato dall'Avviso, nella considerazione che sono individuate sottofasi formative tutte di durata inferiore a detto limite. In concreto, è possibile attivare tre corsi attinenti lo stesso profilo di torniere, suddiviso, in tre sottocorsi che prevedono formazioni diversificate secondo le richieste delle aziende?	Si, è possibile attivare 3 sottocorsi attinenti lo stesso profilo a condizione che gli allievi partecipanti siano diversi e che per ogni corso venga conseguito un "plus", rispetto alle competenze di base possedute, specificatamente richiesto dall'azienda che si impegna ad assumere. Se, invece, la frequenza ai corsi avvenisse da parte degli stessi allievi, la risposta è NO, in quanto, in questo ultimo caso, potrebbe configurarsi un'elusione delle previsioni d'Avviso. Si evidenzia, infatti, che esso prevede l'istituzione di corsi, al termine dei quali gli allievi conseguono una competenza indipendente dal Repertorio delle Qualificazioni, proprio perchè costituisce un "di più" rispetto alla formazione di base già conseguita dagli allievi e prevista da altra tipologia di avviso.

## AVVISO 33/2019 - Formazione per nuova occupazione

## Rubrica FAQ agg. n. 5 al 27.11.2020

10.1	E' possibile per un'azienda collegata al soggetto proponente (stesso socio di maggioranza) che si occupa di consulenza e servizi alle imprese), di accogliere i partecipanti per la formazione e i tirocini in azienda e assumerne il 25% al termine del percorso formativo.	La formazione in aula deve essere erogata dal soggetto proponente. In merito allo svolgimento del tirocinio presso un'azienda collegata non si rilevano, salvo diverse posizioni della Commissione che, in qualità di soggetto terzo, curerà l'istruttoria e la valutazione delle proposte, nell'Avviso motivi ostativi.
10.2	Vista la situazione di emergenza contingente, è prevista solo la modalità di erogazione della formazione in aula, o è possibile prevedere anche formazione in e-learning a distanza erogata attraverso piattaforma che consenta la FAD asincrona e la video conferenza sincrona tracciata (webinar)?	Fermo restando che lo stage va effettuato presso l'azienda ospitante, come previsto dall'art. 6 dell'Avviso, si può ricorrere alla formazione e-learning in caso di effettiva necessità e comunque questa modalità rimane subordinata all'accettazione da parte di tutti i corsisti e, ove necessario, alla fornitura da parte dell'ente erogatore dell'attrezzatura occorrente.
11.1	Con riferimento al numero eventuale di tirocinanti che un'impresa può accogliere, atteso che nella FAQ 2.2 e le successive 8.3 e 8.4 sono state già date delle risposte in merito alla forma dei tirocini che vengono trattati nel presente Avviso come curricolari e il rinvio all'Accordo del 2017, si chiede di specificare in quale art./paragrafo delle "Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento" viene indicato il superamento del limite numerico da parte delle imprese ospitanti rispetto al numero dei dipendenti, ossia la deroga a quanto stabilito nell'art. 6. Nel dettaglio, l'unica deroga contenuta nell'art. Citato rimanda all'art. 1, lettera e) che non indica i destinatari del presente Avviso. Per analogia il rinvio è solo nel Vademecum. E' a questo documento che la FAQ si riferiva?	Si rimanda alla FAQ 8.4
11.2	E' possibile strutturare i corsi, aggiungendo il modulo obbligatorio ove non sia contemplato negli altri moduli previsti, senza fare riferimento a profili presenti nel repertorio? Se sì, con riferimento ai contenuti del formulario nei paragrafi 4.4/4.5/4.6/4.8 su quale base normativa andranno indicati?	Il modulo obbligatorio di sicurezza si presume che sia già stato effettuato nel profilo acquisito quale eventuale requisito per l'accesso al corso. La quantificazione non può che tenere conto dello specifico profilo formativo previsto, per il quale il piano di sicurezza dell'azienda presso cui svolgere i tirocini prevede la quantificazione di detti moduli, ai sensi dell'art. 37 del D.lgvo n. 81/2008
11.3	Qualora sia necessario progettare i corsi facendo ricorso ai profili contenuti nel repertorio è possibile modificare il monte ore previsto, considerando l'esiguità delle ore a disposizione, per realizzare più corsi possibili rispettando il massimale di finanziamento? (es. se il profilo presente nel repertorio è "Tecnico di sviluppo software" della durata di 1000 ore è possibile presentarlo per 400 ore aula + 120 ore di tirocinio, avendo inteso progettare n. 3 percorsi da 520 ore ciascuno, per non superare il massimale di finanziamento?)	si rimanda, per analogia alla FAQ 9
11.4	L'Avviso prevede almeno un tutor nella formazione d'aula. Le ore di tutoraggio devono essere svolte su tutte le ore previste, per non incorrere nelle riduzioni del finanziamento, di cui all'art. 13.IV? O c'è un numero minimo (anche in percentuale sulle ore aula) che deve essere rispettato?	il numero delle ore di tutoraggio deve essere determinato in base in base al modulo per il quale viene garantito

## AVVISO 33/2019 - Formazione per nuova occupazione

## Rubrica FAQ agg. n. 5 al 27.11.2020

12.1	L'allegato 4, generato dalla piattaforma Avviso 33, considerato che tutti i documenti devono essere firmati digitalmente come richiesto dall'Avviso, deve essere firmato con firma digitale dell'impresa o dal legale rappresentante dell'ente presentatore come per tutti gli altri allegati?	Dal legale rappresentante dell'impresa
12.2	Per l'allegato 4, considerato che nel progetto anche una sola azienda può garantire il 25% di assunzione, come faccio a caricare il valore 0% per le altre aziende ospitanti i tirocinanti senza impegno ad assumere, visto che la piattaforma non mi consente di inserire il valore 0%	Il campo "Percentuale allievi formati che saranno assunti" deve assumere il valore minimo del 25% per ogni singola impresa che compila l'Allegato 4
12.3	L'allegato 7 va caricato solo per il capofila o anche per ciascuna azienda ospitante i tirocinanti?	Solo per il capofila (vedi fac simile allegato all'Avviso)
13.1	Per i tirocini, come da normativa regionale deve essere riconosciuta un'indennità ai tirocinanti minima di 300, euro mensile oppure trattasi di stage non retribuito come descritto nelle FAQ? Nel caso di indennità riconosciuta, può essere pagata dall'ente presentatore?	L'Avviso non prevede alcuna retribuzione ai tirocinanti. Prevede, invece, l'obbligo da parte dell'azienda ospitante dell'assunzione di almeno il 25% di tirocinanti con un contratto di lavoro subordinato di durata non inferiore a 5 mesi (art. 15 c. 2)
13.2	E' corretta questa distribuzione dei tirocinanti: - 1 tirocinante (da 0 a 5 dipendenti) - 2 tirocinanti (da 6 a 20 dipendenti) - n. tirocinanti 10% del totale dipendenti, arrotondato al numero superiore (da 21 dipendenti in su)?	Si rimanda alla FAQ 2.2 integrata dalle FAQ 8.3 e 8.4
14	Stante la dismissione della PEC siciliafse1420@legalmail.it vorremmo cortesemente sapere se dobbiamo reinviare la nostra domanda alla PEC dipartimento.istruzione.formazione2@certmail.regione.sicilia.it e se, in tal caso dobbiamo aggiungere all'oggetto della domanda la seguente dicitura "programmazione degli interventi in materia di formazione professionale"	Se la domanda è stata inviata prima del 10.11.2020 non occorre reinviare altrimenti va reinviata secondo le procedure previste nel Comunicato del 7 novembre 2020

*Firmato*Il Dirigente  
dr. Giuseppe Giudice